



COMUNE di GONNOSCODINA

Provincia di Oristano

=====

==

allegato alla delibera C.C. n. 2 del 24.01.2002

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salvo, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

Gli interventi in materia di Assistenza e sicurezza sociale sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

Art. 2 - Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolato alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali, incluse anche le prestazioni professionali dei dipendenti comunali.

Art. 3 - Destinatari

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative. I gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e impegno sociale, scuole pubbliche o private a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo etc.

rt. 4 – Contributo ordinario

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e di programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, dovranno essere presentati il preventivo e il programma per il nuovo anno.

2. Il bando per la presentazione delle domande per il contributo ordinario annuale deve essere pubblicato, a firma del Responsabile del Servizio competente, entro il 30 aprile di ogni anno. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato può modificare detto termine.

3. Al bando deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e affissione di pubblico avviso nei locali e spazi pubblici.

4. Il termine per la presentazione delle domande è di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

5. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso, corredato dei relativi documenti giustificativi di spesa. Il contributo viene concesso dal responsabile del servizio competente, sentita la Giunta Comunale.

6. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal Presidente dell'organismo richiedente.

Art. 5 – Contributo per attività di carattere straordinario

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati e gli altri soggetti di cui all'art. 3 che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno due giorni lavorativi prima della data di svolgimento della manifestazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al primo comma viene disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Giunta Comunale, per il 75% entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e per il restante 25% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese.

4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

5. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. precedente, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

6. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro

destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

7. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 6 – Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, etc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto – preventivo e/o consuntivo;
- rilevanza turistica.

Nel caso di domande o di proposte di intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale, l'attività svolta nell'ultimo biennio, il numero delle persone coinvolte nell'attività. Avranno inoltre priorità gli enti e le associazioni che non hanno ricevuto contributi nell'anno precedente.

Art. 7 – Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante visione diretta della documentazione presente.

Art. 8 – Accertamenti d'ufficio

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 9 – Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'albo pretorio del Comune in libera visione al pubblico.

Art. 10 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.